

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3094

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NAVARRA

Disposizioni per il finanziamento e la gestione dello sport universitario e degli impianti sportivi delle università

Presentata il 6 maggio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo sport rappresenta un importante fattore di sviluppo sociale ed economico delle società contemporanee, oltre che di benessere fisico e psicologico per l'individuo, di pari opportunità e inclusione sociale. Lo sport universitario, in particolare, rappresenta un'opportunità di educazione e formazione informale, di ricerca scientifica *intra* e *trans* disciplinare e di trasferimento di conoscenza alla società e al mercato. Esso promuove la crescita e la formazione individuale nonché i rapporti tra le persone, accresce il senso di appartenenza, stimola la competizione e il senso di responsabilità, consolida l'autostima e la determinazione, educa al sacrificio e all'etica del lavoro, esalta e nobilita il lavoro di gruppo valorizzando i contributi di ciascuno e insegna ad accettare i propri limiti, spingendo a migliorarsi attraverso l'impegno e la forza di volontà. Per tutte queste ragioni lo sport universitario è anche una scuola di forma-

zione complementare ai percorsi universitari ai fini della crescita culturale e sociale degli studenti.

Lo sport universitario nel tempo ha acquisito sempre più rilievo nell'ambito dei servizi che le università forniscono alla comunità accademica. Negli ultimi venti anni studenti, docenti e personale tecnico e amministrativo hanno visto ampliarsi in misura considerevole la dotazione degli impianti sportivi universitari di proprietà degli atenei e, conseguentemente, la gamma di attività sportive che in essi può essere svolta. Inoltre, lo sviluppo della dotazione infrastrutturale sportiva delle università ha comportato, in molti casi, l'apertura degli impianti sportivi universitari all'esterno: la comunità territoriale, attraverso accordi tra l'università, le scuole, gli enti locali e le associazioni sportive e dilettantistiche locali, ha così potuto beneficiare di un'offerta più ampia e di qualità di attività sportive,

promuovendo lo stretto legame tra l'attività sportiva, il benessere e la coesione sociale.

La normativa in materia di gestione dello sport universitario e degli impianti sportivi a esso dedicati risale a oltre quaranta anni fa e risponde a esigenze ormai superate e non più coerenti con lo sviluppo delle attività sportive universitarie che, negli anni, hanno assunto un ruolo strategico molto importante per quanto concerne la promozione delle università in un mercato della formazione terziaria sempre più aperto alla competizione nazionale e internazionale. Questa situazione impone la necessità di una riforma che attribuisca una maggiore libertà alle singole università nella scelta del modello di gestione delle attività sportive e della dotazione infrastrutturale dedicata allo sport universitario.

Le disposizioni della presente proposta di legge, prevedono, quindi, la gestione diretta degli impianti sportivi delle università e delle relative attività o l'affidamento di tale gestione a enti di promozione sportiva

o a società sportive pubblici o privati legalmente riconosciuti, dando priorità a quelli che abbiano maturato una comprovata esperienza diretta almeno triennale nel settore dello sport universitario. La flessibilità della formula gestionale permetterà a ciascuna sede universitaria di adattare le scelte in materia di sport universitario alla propria dotazione infrastrutturale e alle proprie specificità accademiche, formative e di ricerca.

La presente proposta di legge prevede, inoltre, l'istituzione di un comitato di gestione degli impianti sportivi universitari presso le diverse sedi universitarie, composto da rappresentanti dell'università, tra cui anche studenti. In caso di affidamento della gestione degli impianti a enti o società, si prevede la presenza nel comitato di loro rappresentanti. Al fine di assicurare adeguati finanziamenti, è poi istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per lo sport universitario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Comitato di gestione degli impianti sportivi universitari)

1. Presso ciascuna università è istituito un comitato di gestione degli impianti sportivi, di seguito denominato « comitato », che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività, definisce, d'intesa con gli enti locali competenti per territorio, le modalità di utilizzazione degli impianti sportivi di cui i predetti enti hanno la disponibilità, predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 2.

(Composizione e funzionamento del comitato)

1. Il comitato è composto:

a) dal rettore dell'università, o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;

b) da due studenti eletti secondo le modalità previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;

c) dal direttore amministrativo dell'università, o da un suo delegato, anche in qualità di segretario.

2. Il comitato dura in carica un biennio accademico e i suoi membri possono essere confermati.

3. Dalla scadenza del biennio di cui al comma 2 e fino al rinnovo dei mandati i membri del comitato restano in carica per la trattazione delle questioni di ordinaria amministrazione e di quelle che rivestono carattere di urgenza.

4. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti si svolgono in concomitanza con quelle previste per la rappresentanza studentesca negli organi di governo universitario.

5. Il comitato è convocato dal suo presidente almeno due volte all'anno. Inoltre può essere sempre convocato in via straordinaria per iniziativa dello stesso presidente o su richiesta motivata di almeno due membri del medesimo comitato.

6. Per la validità delle sedute del comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. I verbali delle sedute firmati dal presidente e dal segretario del comitato devono essere raccolti e conservati in ordine cronologico.

7. Nei centri in cui abbiano sede più università, i comitati possono essere autorizzati dal Ministro dell'università e della ricerca a costituirsi in consorzio.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rettori delle università provvedono, con proprio decreto, a costituire il comitato.

Art. 3.

(Gestione degli impianti e delle attività sportive)

1. Le università possono gestire i propri impianti sportivi e le relative attività direttamente o affidando la loro gestione, nel rispetto della normativa vigente, a enti di promozione sportiva o a società sportive pubblici o privati legalmente riconosciuti, dando priorità a quelli che abbiano maturato una comprovata esperienza diretta almeno triennale nella gestione degli impianti e delle relative attività nell'ambito dello sport universitario.

2. In caso di affidamento della gestione a un ente o a una società di cui al comma 1, il comitato prevede la presenza anche di due membri designati dal medesimo ente o società.

3. I rapporti tra l'università e l'ente o la società a cui è affidata la gestione degli impianti sportivi e delle relative attività sono regolamentati da un'apposita convenzione che stabilisce anche gli obblighi contrattuali di ciascuna delle parti.

4. Le università possono decidere di affidare la gestione degli impianti e quella delle relative attività in modo separato, fermo restando che essa deve, comunque, essere affidata solo a enti o società aventi i requisiti di cui al comma 1.

Art. 4.

(Programmi di sviluppo delle attività sportive universitarie)

1. I programmi di sviluppo delle attività sportive universitarie prevedono:

a) la promozione e l'incremento della pratica sportiva per favorire la partecipazione del maggior numero di studenti, ai quali deve essere garantito, con idonea regolamentazione, nei limiti delle strutture disponibili e compatibilmente con i programmi delle attività agonistiche e di quelle aperte al territorio, l'accesso gratuito o, comunque, a tariffe ridotte agli impianti sportivi allo scopo di incentivare la partecipazione alle attività promosse dal comitato ai fini della formazione globale dello studente, tenuto conto delle diverse esigenze di sviluppo psico-fisico e delle necessità didattiche;

b) l'organizzazione di corsi di iniziazione e di perfezionamento nelle varie discipline sportive, di attività agonistica a carattere universitario e nell'ambito delle federazioni sportive;

c) la partecipazione ad attività agonistiche a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, sia nell'ambito universitario che in quello federale, previo accertamento delle attitudini e della specifica preparazione degli studenti.

Art. 5.

(Programma di gestione degli impianti e delle attività sportive)

1. Entro il mese di giugno di ogni anno, il comitato redige il programma di gestione degli impianti sportivi e delle relative attività da realizzare nell'anno accademico successivo e approva il piano finanziario. Qua-

lora gli enti locali competenti per territorio intendano sostenere con propri fondi le attività sportive universitarie, il comitato procede alla loro consultazione prima della redazione del programma di cui al presente comma. La convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, disciplina l'attuazione del programma redatto dal comitato.

Art. 6.

(Fondo per lo sport universitario)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per lo sport universitario, con una dotazione annua pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, destinato alla gestione degli impianti sportivi delle università e delle relative attività.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, sulla base delle richieste presentate dai comitati, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto degli impianti disponibili, delle attività sportive universitarie effettuate nell'anno precedente e dei programmi di sviluppo delle citate attività, nonché dell'eventuale possibilità di partecipazione delle comunità locali a tali attività.

Art. 7.

(ConSORZI)

1. Nelle sedi universitarie in cui coesistono più atenei e istituti universitari l'attività dei comitati è esercitata sulla base di programmi e di iniziative opportunamente coordinate in modo da garantire un impiego ottimale degli impianti sportivi e dei fondi disponibili. A tale fine, il Ministro dell'università e della ricerca può promuovere la costituzione di consorzi ai sensi dell'articolo 2, comma 7, autorizzati con decreto del medesimo Ministro.

Art. 8.

(Abrogazione)

1. La legge 28 giugno 1977, n. 394, è abrogata.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



18PDL0146090